

Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare

CONTRATTO a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) punto 2 del D.lgs. n. 36 del 31-03-2023,
per l'affidamento del

Servizio di ricezione ed analisi dei dati di telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali al fine dell'individuazione precoce di eventuali inquinamenti da idrocarburi

CIG A00DBB0B87

TRA

Il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di seguito denominato "Ministero" o "Amministrazione", con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 97047140583, rappresentato dalla Dott.ssa Emanuela Spadoni, nata a Roma, il 27/11/1969, Dirigente della Divisione VI *Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare

E

e-GEOS S.p.A, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto di Leonardo – Società per azioni e Thales S.A) con sede legale in Località Terlecchie SNC 75100 Matera – Italia, capitale sociale di € 5.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Matera con il n. di codice fiscale e P.IVA 01032180778 in persona dell'ing. Bruno Versini, nato a Roma il 22/07/1959 - nella qualità di rappresentante legale della società di seguito denominata "Contraente" o "e-GEOS".

PREMESSO CHE:

- il Ministero, ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "*Disposizioni per la Difesa del Mare*" e successive modificazioni ed integrazioni ed anche in ottemperanza alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, ha tra le sue competenze la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti a cui ottempera mediante l'attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini che viene espletato mediante il noleggio di una flotta di unità navali altamente specializzate;
- il Ministero, al fine dell'individuazione precoce di eventuali sversamenti di idrocarburi, ha promosso un monitoraggio continuo tramite satellite delle piattaforme petrolifere situate nel-

- le acque territoriali nazionali, tale da consentire il rapido dispiego ed intervento delle unità navali;
- il sistema integrato di antinquinamento marino, di cui l'attività di monitoraggio satellitare è parte, riveste carattere di pubblica utilità in quanto mirato alla tutela del mare e degli ecosistemi marini;
 - il giorno 26/09/2023 costituisce data di scadenza dei seguenti atti:
 - progetto di monitoraggio satellitare delle Piattaforme Petrolifere nelle acque territoriali nazionali di cui all'accordo di licenza d'uso stipulato dal Ministero con l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata anche "ASI);
 - contratto stipulato dal Ministero con e-GEOS per l'esecuzione del servizio di ricezione, elaborazione ed analisi di dati relativi ad immagini SAR, fornite in relazione al sopra richiamato accordo di licenza d'uso, in numero di 800 su base annua, derivanti da telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali;
 - ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, con provvedimento prot. 278 del 18/07/2023 il Direttore Generale della Direzione generale Patrimonio naturalistico e mare del Ministero (DG-PNM) ha disposto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara poiché trattasi di servizio che può essere fornito unicamente dall'operatore economico e-GEOS S.p.A., sussistendo i presupposti previsti dall'art. 76, comma 2, lett. b, punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di ricezione ed analisi dei dati di telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali al fine dell'individuazione precoce di eventuali inquinamenti da idrocarburi, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di avvio attività da parte della DG-PNM, per una spesa complessiva stimata pari ad euro 605.120,00 IVA inclusa, a gravare sul capitolo di spesa 1644 PG 05 ed ha, altresì, individuato quale responsabile unico del progetto ("RUP"), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la Dr.ssa Emanuela Spadoni;
 - con nota prot. 119085 del 20/07/2023, il Ministero si è rivolto ad e-GEOS chiedendo la presentazione di un'offerta tecnico-economica per la ricezione ed elaborazione di dati satellitari in Near Real Time;
 - la società e-GEOS in data 14/09/2023, prot. CMM-PRO-23-056 ha trasmesso l'offerta tecnico-economica, corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nell'invito, ritenuta congrua dall'Amministrazione;
 - come disciplinato dall'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si è proceduto,

tramite accesso al portale BDNA prot. PR_MTUTG_Ingresso__0050996_20230913, all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dei soggetti di cui all'art. 85 del citato D. Lgs 159/2011;

- in data 20/07/2023 il Ministero ha rinnovato il progetto di monitoraggio satellitare delle Piattaforme Petrolifere nelle acque territoriali nazionali, di cui alla licenza gratuita ed illimitata per l'utilizzo dei prodotti COSMO SKY MED;
- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, di seguito "Contratto".

Il servizio viene affidato dal Ministero ed accettato dal Contraente sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- offerta tecnica- economica prot. n. CMM-PRO-23-056 del 08/09/2023;
- patto di integrità.

Il presente Contratto è disciplinato inoltre da:

- il D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi "Codice");
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., (d'ora innanzi "Codice delle leggi antimafia");
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le previsioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 dell'allora Ministero della transizione ecologica ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato con decreto del Ministro n. 170 del 29 aprile 2022;
- altre normative vigenti in materia;

- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Il Ministero affida al Contraente, che accetta, in relazione all'accordo stipulato tra il Ministero e l'ASI, l'esecuzione di un servizio di ricezione, elaborazione, analisi e successiva comunicazione dei dati relativi ad immagini SAR fornite in numero di 800 su base annua, derivanti da telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali, al fine dell'individuazione precoce di eventuali sversamenti di idrocarburi.

I prodotti di elaborazione dei dati satellitari dovranno essere forniti in Near Real Time (entro 30 minuti dal passaggio dal satellite).

I report relativi agli inquinamenti di idrocarburi dovranno contenere le seguenti informazioni:

- coordinate dei dati satellitari, data e ora di acquisizione;
- generazione dei report di allerta su possibili fuoriuscite di prodotti oleosi;
- mappa con indicazione della posizione degli sversamenti;
- numero di sversamenti individuati nell'immagine;
- classificazione degli sversamenti (livello di confidenza: high, low);
- caratteristiche degli sversamenti, posizione forma, dimensioni;
- dati meteo oceanografici associati (vento ed onde);
- possibile associazione della fonte di inquinamento, unità navale o piattaforma.

Qualora nell'area di indagine sia rilevato un inquinamento presuntivamente causato da un'unità navale in transito, dovranno essere generate informazioni sull'individuazione della nave stessa (localizzazione, stima dimensioni, velocità, ecc.), eventualmente integrate con i dati dei sistemi cooperativi (AIS, VTS, VMS, LRIT), se disponibili e forniti dall'Amministrazione.

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere lo svolgimento di un corso di formazione sulle attività di cui sopra previste, dedicato al personale di questo Ministero e delle altre amministrazioni che saranno tempestivamente indicate, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

I prodotti dell'elaborazione dei dati satellitari saranno pubblicati su portale WEB – GIS, cui questo Ministero ed altre amministrazioni da quest'ultimo indicate potranno accedere con protocolli di sicurezza. Dallo stesso portale dovrà essere possibile scaricare le immagini geo-referenziate ricampionate ed i file vettoriali relativi agli inquinamenti.

Qualora a seguito dell'elaborazione delle immagini satellitari sia rilevata la presenza di inquinamenti in mare, dovrà essere immediatamente diffuso un allarme via e-mail, telefono ai recapiti di posta elettronica e telefonici che saranno indicati e notificati per iscritto tramite PEC da questo Ministero al Contraente alla prima riunione di avvio delle attività.

Il Ministero si riserva la facoltà di formulare osservazioni o richiedere al Contraente le integrazioni e/o modifiche opportune, per una migliore rispondenza delle attività agli obiettivi perseguiti dal Ministero stesso. Tali integrazioni e/o modifiche saranno soggette a valutazioni ed eventuale accettazione da parte del Contraente, da trasmettere al Ministero entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione/modifica.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo contrattuale

L'importo complessivo e onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente Contratto ammonta a € 496.000,00 (quattrocentonovantaseimila/00) più I.V.A. del 22% pari ad € 109.120,00 (centonovemilacentoveventi/00) per un totale di € 605.120,00 (seicentocinquemilacentoveventi/00).

ARTICOLO 4 - Durata, effetti e modalità di esecuzione del servizio

Il Contratto vincola il Contraente sin dal momento della sua sottoscrizione ed impegna e vincola l'Amministrazione solo dopo la sua registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Ministero, pertanto, tramite posta elettronica certificata, comunicherà al Contraente la data di decorrenza del presente contratto, che sarà comunque successiva alla scadenza naturale del precedente contratto.

Il Contratto avrà termine alla scadenza di 12 mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di inizio attività, fatto salvo il caso in cui l'ASI, per priorità di utilizzazione dei satelliti derivanti da sopravvenute esigenze di difesa o di protezione civile, renda disponibili un numero di immagini inferiori a quello pattuito. In tal caso il Contratto si protrarrà automaticamente per il tempo necessario al completamento della fornitura del servizio, alle stesse condizioni tecnico-economiche e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

In nessun altro caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 5 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del Codice il Contraente costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Contraente ha costituito idonea garanzia n. 2393404 dell'importo di € 24.998,40 (ventiquattromilanovecentonovantotto/quaranta) in favore del Ministero rilasciata da COFACE.

La garanzia definitiva ha validità temporale pari alla durata del Contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 6 - Modalità e termini di pagamento

Il Ministero procederà ad emettere i relativi provvedimenti di pagamento, previa verifica delle prestazioni effettuate e successiva dichiarazione di regolare esecuzione, con le modalità di seguito specificate:

1. una prima rata pari al 40% dell'importo complessivo, entro 2 (due) mesi dalla comunicazione della data di inizio delle attività;
2. la seconda rata pari al 40% dell'importo complessivo, al termine del 9 (nono) mese dalla data di inizio delle attività;
3. la terza rata pari al 20%, alla scadenza del Contratto, a seguito della piena esecuzione della prestazione dedotta in Contratto.

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla ricezione nel sistema IPA, il cui codice è J0V097. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legge 24/04/2014, n. 66, ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG assegnato al presente Contratto, senza il quale, ai sensi del c. 3 del citato art. 25, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

ARTICOLO 7 - Oneri a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. Il Contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nella stessa offerta.

ARTICOLO 8 - Obblighi del Contraente

Per tutta la durata del presente Contratto, il Contraente si impegna a tenere costantemente aggiornato il Ministero sullo svolgimento delle attività.

Il Ministero potrà richiedere al Contraente tutta la documentazione necessaria alla migliore comprensione del lavoro svolto e potrà convocare i responsabili delle attività al fine di concordare eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero risultare opportune.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta formale modifica.

Il Contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il

Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. n. 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. n. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 10 - Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei dipendenti della società, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Ministero.

ARTICOLO 11 - Brevetti e diritti d'autore

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti indicati nel comma 1, il Contraente manleverà e terrà indenne il Ministero, assumendo a proprio carico la difesa e tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, qualora vengano emessi provvedimenti inibitori od interdettivi che impediscono la regolare esecuzione del servizio, il Ministero ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

ARTICOLO 12 - Trasparenza dei prezzi

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 13 - Patto di integrità

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di anticorruzione, viene allegato al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il relativo documento debitamente sottoscritto dal Contraente.

**ARTICOLO 14 - Dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001**

Il Contraente dichiara di non trovarsi nelle condizioni cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 che dispone: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Per il caso di violazione del disposto di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sono previste le seguenti sanzioni:

- i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

ARTICOLO 15 - Risoluzione

Si applica tutto quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo, l'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti del Contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione, anche parziale, del Contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile, dal Codice e dalle leggi in materia di Contabilità di Stato.

Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 122 comma 5 del Codice, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto nei casi di risoluzione di cui all'art. 122 comma 6.

L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Ministero può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Contraente mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi e forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal Ministero mediante una formale comunicazione al Contraente da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Ministero prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Contraente di cedere il presente Contratto, a pena di nullità del Contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 18 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE679/16 e successive abrogazioni, integrazioni e modificazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Ministero. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, li-

ceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 19 – Clausola di revisione dei prezzi

Si applica la clausola di revisione dei prezzi così come previsto dall'art. 60 del Codice.

ARTICOLO 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il Contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi disciplinati dall'art. 120 del Codice.

Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Ministero, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dal Ministero.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, il Ministero potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo. In tal caso il Contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

ARTICOLO 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

Il Ministero individua il **Sig Francesco Calzolari**, funzionario della Divisione VI – sezione Coordinamento Operativo Inquinamenti in mare – COIMAR- della Direzione patrimonio naturalistico e mare, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Contraente indica nell'**Ing. Monica Palandri** il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 22 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto le parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, Direzione generale PNM - Divisione VI *Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* PEC: PNM@pec.mite.gov.it;

- e-GEOS, via Tiburtina 965, 00156 Roma, PEC: e-geos.sales@pec.it

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Ministero

per e-GEOS S.p.A.

PATTO DI INTEGRITÀ 2023

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 (G.U. – Serie Generale n. 24 del 30/01/2023);

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2023 approvato con D.M. n. 121 del 31/03/2023;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 223 in data 30 ottobre 2020;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e

l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa)

1.L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2.L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale

dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'articolo 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
1. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione

per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.